

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE

La Ragione del Restauro

Articolo 1

Denominazione

E' costituita l'Associazione "*La Ragione del Restauro*".

Articolo 2

Sede

L'Associazione ha sede in Firenze ed è libera di svolgere la propria attività su tutto il territorio nazionale.

Potranno essere istituite sedi secondarie ovvero operative sia in Italia che all'estero. L'istituzione, l'organizzazione e il funzionamento delle sedi secondarie ovvero operative saranno disciplinati da apposito regolamento senza necessità di integrare il presente Statuto.

Articolo 3

Principi ispiratori

L'Associazione è apolitica, apartitica e aconfessionale. Si ispira ai principi di democraticità, solidarietà, uguaglianza e pari dignità sociale.

Non ha fini di lucro e opera per l'esclusivo perseguimento degli scopi sociali. E' escluso l'esercizio di qualsiasi attività commerciale, che non sia svolta in maniera marginale e comunque ausiliaria e secondaria rispetto al perseguimento degli scopi sociali.

Articolo 4

Funzionamento e durata

Il funzionamento dell'Associazione è regolato dal presente Statuto e dai regolamenti che saranno eventualmente adottati, oltre che dal Codice Civile e dalle norme vigenti in materia di associazionismo.

L'Associazione ha durata illimitata.

Articolo 5

Scopi

L'Associazione ha i seguenti scopi:

- 1) tutelare, rappresentare e assistere coloro i quali, a vario titolo, operano nel settore del restauro dei beni culturali, sia nell'ambito del lavoro autonomo che nell'ambito del lavoro subordinato, alle dipendenze sia di imprese private che di enti pubblici, nei rapporti con le istituzioni, la pubblica amministrazione e ogni altro soggetto pubblico o privato, a livello locale, nazionale e comunitario;
- 2) salvaguardare il prestigio e la dignità professionale degli operatori del settore del restauro assumendo ogni iniziativa, anche di carattere legale, utile a contrastare qualsiasi forma di discriminazione in difesa dei diritti soggettivi e degli interessi legittimi degli appartenenti alla categoria;
- 3) promuovere l'elevazione professionale dei restauratori dei beni culturali e degli altri operatori che svolgono attività complementari al restauro o altre attività di conservazione dei beni culturali, anche favorendo le politiche di pari opportunità;
- 4) sostenere le attività di informazione e formazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, anche in collaborazione con enti pubblici e privati, al fine di prevenire gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali nel settore della conservazione dei beni culturali;
- 5) rappresentare presso le istituzioni e le amministrazioni preposte alla tutela dei beni culturali

le esigenze della categoria, perseguendo il miglioramento e la razionalizzazione della disciplina legislativa e regolamentare in materia di conservazione, fruizione e valorizzazione dei beni culturali, nel rispetto dell'interesse pubblico alla salvaguardia del patrimonio storico e artistico della Nazione;

6) valorizzare e accrescere la professionalità degli operatori del restauro dei beni culturali favorendo gli scambi interdisciplinari, lo svolgimento di attività di formazione e aggiornamento professionale, la partecipazione a programmi di ricerca e sperimentazione su metodologie di intervento, tecnologie, strumentazioni scientifiche e nuovi materiali per la conservazione;

7) promuovere la collaborazione con le professionalità dello storico dell'arte, dell'archeologo, dell'architetto, dell'archivista, del bibliotecario, dell'etnoantropologo, del paleontologo e con le professionalità di carattere scientifico, quali quelle del chimico, del geologo, del fisico e del biologo;

8) supportare gli associati nello svolgimento delle attività caratterizzanti il ruolo del restauratore di beni culturali nelle varie fasi dell'esame preliminare, della progettazione, dell'intervento, della documentazione e della divulgazione;

9) predisporre ed erogare in favore degli associati un sistema integrato e polivalente di servizi (legali, previdenziali, fiscali, assicurativi ecc.), direttamente ovvero in convenzione con enti e professionisti esterni;

10) approfondire ed affrontare le tematiche di maggiore attualità nell'ambito del settore della conservazione e del restauro dei beni culturali, anche in occasione di conferenze pubbliche, dibattiti e tavoli di confronto con soggetti pubblici e privati;

11) curare la pubblicazione, anche *on line*, di una rivista di settore, o comunque diffondere materiale culturale, scientifico, tecnico e didattico, i cui contenuti siano coerenti con i fini statutari;

12) promuovere le attività di orientamento sul percorso formativo del restauratore di beni culturali e degli altri operatori che svolgono attività complementari al restauro in favore dei giovani diplomati, fornendo informazioni in merito ai corsi attivati dalle istituzioni formative (scuole di alta formazione, università, accademie di belle arti e scuole di restauro accreditate) e agli sbocchi professionali;

13) promuovere l'organizzazione di eventi, incontri di studio, corsi, seminari e convegni, anche in collaborazione con le università, i musei, le biblioteche, gli enti locali, le amministrazioni centrali e periferiche dello Stato e con tutti i soggetti pubblici e privati che operano nel campo della conservazione, fruizione e valorizzazione dei beni culturali;

14) favorire lo scambio di esperienze professionali con gli operatori del restauro dei Paesi europei ed extraeuropei;

15) promuovere e sostenere ad ogni livello le iniziative volte a rafforzare la tutela e la valorizzazione del patrimonio storico e artistico della Nazione e dell'Umanità, anche attraverso la collaborazione con associazioni e istituzioni, pubbliche e private, che perseguono i medesimi scopi;

16) favorire, in particolare, la valorizzazione dei beni culturali attraverso attività dirette a promuovere la conoscenza, anche all'estero, del patrimonio culturale italiano e ad assicurare le migliori condizioni di utilizzazione e fruizione pubblica del patrimonio stesso, anche da parte delle persone diversamente abili, al fine di incoraggiare lo sviluppo della cultura;

17) contribuire alla diffusione e allo sviluppo dei servizi turistici, al fine di aumentare l'attrattiva culturale dei territori;

18) promuovere e sostenere gli interventi di conservazione del patrimonio culturale salvaguardando e recuperando i valori culturali che esso esprime nell'interesse della collettività;

19) contribuire allo sviluppo dell'arte contemporanea attraverso l'organizzazione e la promozione di mostre ed eventi, anche in collaborazione con enti pubblici e privati;

20) svolgere ogni altra attività compatibile con gli scopi dell'Associazione.

Articolo 6

Soci

I Soci dell'Associazione si distinguono in Soci fondatori, ordinari, sostenitori, onorari o benemeriti. Sono Soci fondatori le persone fisiche che hanno partecipato all'Assemblea costituente, deliberando la costituzione dell'Associazione.

Sono Soci ordinari le persone fisiche che, operando nel settore del restauro dei beni culturali, e condividendo le finalità dell'Associazione, sono ammesse a farne parte.

Sono Soci sostenitori le persone fisiche o giuridiche che, interessate alla realizzazione delle finalità istituzionali, sono in grado di fornire un contributo rilevante allo sviluppo dell'Associazione.

Sono Soci onorari o benemeriti le persone fisiche insignite di tale qualifica per volontà dell'Assemblea dei Soci, in quanto hanno contribuito in maniera determinante con la loro opera o il loro sostegno ideale, economico o professionale alla vita dell'Associazione.

Articolo 7

Modalità di ammissione dei Soci

L'ammissione dei Soci ordinari è subordinata al possesso dei requisiti stabiliti nel *Regolamento sui requisiti e le modalità per l'ammissione dei Soci*, alla presentazione di apposita domanda scritta da parte degli interessati e al pagamento della quota associativa. Sulle domande di ammissione si pronuncia il Consiglio Direttivo su proposta del Segretario. Eventuali reiezioni sono sempre motivate.

L'ammissione dei Soci sostenitori avviene su proposta del Presidente dell'Associazione ed è subordinata al pagamento della quota associativa. Sulle domande di ammissione si pronuncia il Consiglio Direttivo con giudizio insindacabile.

L'Assemblea dei Soci ha facoltà di nominare ogni anno fino a tre Soci onorari per particolari meriti connessi alle finalità dell'Associazione. La nomina avviene su proposta del Presidente dell'Associazione e di almeno due membri del Consiglio Direttivo.

La presentazione della domanda di adesione comporta la conoscenza e accettazione del presente Statuto e dei Regolamenti eventualmente adottati.

Le quote di adesione, diverse per ciascuna categoria di Soci, sono stabilite annualmente dal Consiglio Direttivo e sono intrasmissibili, ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte, e non rivalutabili. I Soci onorari sono dispensati dal pagamento della quota annuale.

Articolo 8

Perdita della qualità di Socio

La qualità di Socio si perde per decesso, decadenza, recesso o esclusione.

È esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

Il Socio decaduto, receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote versate.

Articolo 9

Decadenza

Il Socio decade automaticamente in caso di mancato versamento della quota associativa entro il termine previsto dal successivo articolo 12.

Articolo 10

Recesso

Il recesso deve essere comunicato al Consiglio Direttivo in forma scritta ed ha effetto immediato.

In caso di recesso da parte di un membro del Consiglio Direttivo ovvero di un Socio ordinario che rivesta una carica o svolga un particolare incarico nell'ambito dell'Associazione, il recesso deve essere comunicato in forma scritta con preavviso di almeno quindici giorni.

Articolo 11

Esclusione

L'esclusione dei soci è deliberata dal Consiglio Direttivo:

- 1) per comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione;
- 2) per persistenti violazioni delle disposizioni statutarie e regolamentari;
- 3) quando, in qualunque modo, sia arrecato un danno morale o materiale all'Associazione;
- 4) per indegnità;
- 5) per ogni altro motivo ritenuto grave.

Prima di procedere all'esclusione, al Socio devono essere contestati per iscritto gli addebiti che gli vengono mossi, consentendo facoltà di replica tranne che per l'ipotesi di decadenza per morosità, per la quale l'esclusione si perfeziona automaticamente con il decorrere del termine previsto per il pagamento della quota associativa.

I Soci esclusi possono opporsi al provvedimento del Consiglio Direttivo ricorrendo al Collegio dei Probiviri ovvero di fronte alla successiva Assemblea dei Soci.

Articolo 12

Diritti e doveri dei Soci

Tutti i Soci ordinari possiedono gli stessi diritti. Possono partecipare a tutte le iniziative promosse dall'Associazione ed intervenire alle assemblee ordinarie e straordinarie.

Hanno diritto di voto, che possono esercitare direttamente o per delega scritta, per l'approvazione e le modificazioni dello Statuto e delle delibere assembleari oltre che per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione.

Ogni Socio ha diritto ad un solo voto.

I Soci sostenitori e i Soci onorari non hanno diritto di voto ma possono partecipare a tutte le iniziative promosse dall'Associazione.

I Soci hanno diritto alle informazioni e al controllo stabiliti dalle leggi e dallo Statuto. Hanno l'obbligo di rispettare le norme del presente Statuto, di eventuali regolamenti e di pagare la quota associativa entro e non oltre il 31 gennaio di ogni anno. Sono altresì tenuti a comunicare tempestivamente l'eventuale variazione dei recapiti indicati al momento dell'iscrizione.

Il comportamento degli associati nell'ambito e al di fuori dell'Associazione e verso gli altri Soci è improntato a correttezza, buona fede, onestà e rettitudine morale.

Le prestazioni fornite dai Soci sono normalmente a titolo gratuito, salvo che non risulti loro affidato un incarico professionale o altro incarico retribuito per delibera del Consiglio Direttivo.

Articolo 13

Organi dell'Associazione

Sono Organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea dei Soci;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente.

Articolo 14

L'Assemblea dei Soci

L'Assemblea dei Soci è composta da tutti gli iscritti in regola con il pagamento della quota associativa ed è l'organo sovrano dell'Associazione.

L'Assemblea elegge i membri del Consiglio Direttivo, che eleggono nel proprio ambito il Presidente dell'Associazione. L'Assemblea può revocare per gravi motivi sia il Presidente dell'Associazione che l'intero Consiglio Direttivo.

L'Assemblea è convocata almeno una volta all'anno, anche in luogo diverso dalla sede sociale, per

verificare le attività svolte, approvare il bilancio consuntivo ed il bilancio preventivo.

Articolo 15

Funzionamento dell'Assemblea

L'Assemblea è convocata in via ordinaria dal Presidente; in via straordinaria può essere richiesta dalla maggioranza del Consiglio Direttivo o da un decimo dei Soci.

L'Assemblea è convocata mediante comunicazione di avviso per posta ordinaria o elettronica ovvero a mezzo fax a tutti i Soci, almeno 15 giorni prima della data fissata per l'adunanza.

Il termine è ridotto a 7 giorni in caso di convocazione urgente.

Della convocazione è dato altresì avviso sul sito web dell'Associazione. La comunicazione di avviso indica il luogo, la data, l'ora e l'ordine del giorno della prima e della seconda convocazione.

L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà più uno dei Soci; in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti.

Le deliberazioni sono approvate a maggioranza semplice. La revoca del Presidente dell'Associazione o del Consiglio Direttivo è approvata a maggioranza dei due terzi.

Ogni Socio ha diritto ad un solo voto; è ammessa al massimo una sola delega per Socio con espressa indicazione di voto.

Segretario dell'Assemblea, di norma, è il Segretario dell'Associazione; in caso di sua vacanza o assenza, l'Assemblea, su iniziativa del Presidente, procede a conferire l'incarico ad un Socio.

Le riunioni dell'Assemblea vengono riassunte in un verbale redatto dal Segretario, sottoscritto dal Presidente e raccolte nel libro verbali dell'Assemblea. A tale verbale si allegano le deliberazioni, i bilanci e i rendiconti approvati dall'Assemblea.

Il libro verbali resta sempre depositato presso la sede dell'Associazione e ogni Socio può consultarlo.

Articolo 16

Il Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è l'organo di amministrazione e di direzione dell'Associazione. E' costituito da un minimo di 7 ad un massimo di 21 Consiglieri scelti dall'Assemblea dei Soci nel proprio ambito. I membri del Consiglio Direttivo durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

In caso di recesso, decadenza, esclusione o decesso, i Consiglieri sono sostituiti, per il restante periodo di durata della carica, dai Soci che nell'ultima Assemblea hanno conseguito un numero di voti immediatamente inferiore a quello dei Soci eletti.

Il Consiglio Direttivo nomina nel proprio ambito il Presidente, il Vice-Presidente e il Vice-Presidente Aggiunto dell'Associazione, nonché il Segretario, il Tesoriere e i Referenti di Area, che durano in carica per l'intera durata del Consiglio Direttivo. Affida, anche di propria iniziativa, ulteriori incarichi previsti dai regolamenti o comunque ritenuti necessari, tra cui l'incarico di Referente Regionale.

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente dell'Associazione.

Il Presidente convoca il Consiglio Direttivo ogni qual volta lo ritenga necessario o lo richiedano un terzo dei suoi membri, e comunque almeno una volta ogni tre mesi, tramite comunicazione scritta inviata per posta ordinaria o elettronica o a mezzo fax.

Il Consiglio può deliberare solo se è presente la maggioranza dei suoi componenti e delibera a maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.

Articolo 17

Le competenze del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo, nei limiti di quanto stabilito dall'Assemblea, è investito dei più ampi poteri per decidere sulle iniziative da assumere e sui criteri da seguire per il conseguimento degli scopi sociali, per l'attuazione delle delibere programmatiche assembleari e per la direzione ed

amministrazione dell'Associazione.

E' in sua facoltà attribuire deleghe ai Consiglieri su specifiche materie e redigere regolamenti interni per la disciplina dell'attività dell'Associazione.

In particolare, il Consiglio Direttivo:

- a) elabora e predispose i regolamenti e li sottopone all'Assemblea per l'approvazione;
- b) approva il rimborso delle spese e la corresponsione di compensi ad operatori, collaboratori e professionisti;
- c) autorizza i pagamenti di pertinenza dell'Associazione e incarica il Tesoriere a provvedervi;
- d) elabora il bilancio consuntivo che deve contenere le singole voci di spesa e di entrata relative al periodo di un anno;
- e) elabora il bilancio preventivo che deve contenere, suddivise in singole voci, le previsioni delle spese e delle entrate relative all'esercizio annuale successivo;
- f) delibera sulle domande di iscrizione all'Associazione;
- g) determina l'ammontare delle quote associative annue e le modalità di versamento;
- h) svolge tutte le altre attività necessarie e funzionali alla gestione amministrativa.

Articolo 18

Il Presidente

Il Presidente è il garante del presente Statuto e ha la rappresentanza legale dell'Associazione.

E' eletto dal Consiglio Direttivo nel proprio ambito, dura in carica tre anni ed è rieleggibile per un massimo di tre mandati ordinari consecutivi. Alla scadenza del mandato il Presidente diventa Past-President ed entra a far parte di diritto del nuovo Consiglio Direttivo in qualità di Consigliere esperto ma senza diritto di voto.

Il Presidente convoca e presiede il Consiglio Direttivo e l'Assemblea dei Soci. Può delegare per mansioni tecniche e particolari funzioni di rappresentanza altri membri del Consiglio Direttivo oppure altri Soci. In caso di urgenza, può compiere ogni atto necessario per la tutela degli interessi dell'Associazione, con successiva ratifica da parte del Consiglio Direttivo.

Articolo 19

Il Vice-Presidente

Il Vice-Presidente è nominato dal Consiglio Direttivo nel proprio ambito, dura in carica tre anni ed è rieleggibile.

Il Vice-Presidente coadiuva il Presidente nell'esercizio delle sue funzioni e rappresenta l'Associazione quando abbia ricevuto apposita delega da parte del Presidente stesso, nonché in tutti i casi in cui quest'ultimo sia impossibilitato a farlo.

Il Presidente può attribuire al Vice-Presidente incarichi particolari o deleghe su specifiche materie.

E' in facoltà del Consiglio Direttivo nominare nel proprio ambito un Vice-Presidente aggiunto, che svolgerà le medesime funzioni del Vice-Presidente ovvero le funzioni delegate dal Presidente.

Articolo 20

Il Segretario

Il Segretario è nominato dal Consiglio Direttivo nel proprio ambito.

Il Segretario provvede alla tenuta dei libri associativi e alla redazione dei verbali dell'Assemblea dei Soci e delle riunioni del Consiglio Direttivo; provvede all'aggiornamento dell'elenco dei Soci; cura l'esposizione nella sede sociale della convocazione delle assemblee dei Soci e delle riunioni del Consiglio Direttivo con relativo ordine del giorno e dei regolamenti sociali; coordina le attività e lo staff di segreteria e si occupa delle questioni correnti che gli sono affidate dal Presidente e dal Consiglio Direttivo.

Articolo 21

Il Tesoriere

Il Tesoriere è nominato dal Consiglio Direttivo nel proprio ambito.

Il Tesoriere ha il compito di tenere la cassa curando pagamenti e incassi, nonché di seguire la tenuta della contabilità e dei libri contabili secondo le indicazioni impartite dal Consiglio Direttivo.

Articolo 22

I Referenti Territoriali

I Referenti territoriali costituiscono il punto di riferimento dell'Associazione a livello periferico e si distinguono in Referenti di Area e Referenti Regionali.

I livelli periferici sono individuati a livello regionale e raggruppati in tre Aree: Nord, Centro, Sud.

L'Area Nord raggruppa le Regioni Valle d'Aosta, Piemonte, Liguria, Lombardia, Trentino Alto Adige, Veneto e Friuli Venezia Giulia.

L'Area Centro raggruppa le Regioni Emilia Romagna, Toscana, Umbria, Marche, Lazio, Abruzzo e Molise.

L'Area Sud raggruppa le Regioni Sardegna, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia.

I Referenti di Area sono nominati nell'ambito del Consiglio Direttivo su proposta del Presidente.

I Referenti Regionali sono designati dai rispettivi Referenti di Area e nominati dal Consiglio Direttivo.

Le funzioni e l'attività dei Referenti Territoriali sono disciplinate da apposito regolamento.

Articolo 23

I Revisori dei conti

I Revisori dei conti sono scelti dall'Assemblea, anche fra i non Soci, in numero dispari. In caso di Collegio, è nominato al proprio interno un Presidente.

I Revisori hanno il compito di controllare la gestione amministrativa e contabile dell'Associazione.

Alla fine di ciascun esercizio, i Revisori predispongono un'apposita relazione ai bilanci, nella quale espongono all'Assemblea dei Soci le risultanze delle verifiche effettuate nel corso dell'anno.

Articolo 24

Il Collegio dei Proviviri

Il Collegio dei Proviviri è composto da tre membri designati dall'Assemblea dei Soci nel proprio ambito. I Proviviri durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Il Collegio designa nel proprio ambito un Presidente.

Le regole di procedura sono disciplinate da apposito regolamento.

Il Collegio dei Proviviri, di propria iniziativa o su richiesta scritta di un Organo dell'Associazione o di singoli Soci, decide sulle controversie che dovessero insorgere tra gli Organi dell'Associazione, tra questi e i Soci ovvero tra i Soci stessi. Esso si pronuncia sempre insindacabilmente.

Per questioni di particolare complessità, anche in merito alla interpretazione dello Statuto e dei Regolamenti, il Collegio può avvalersi della consulenza di professionisti esterni.

La carica di Proviviro è gratuita e incompatibile con ogni altra carica sociale.

Articolo 25

Elettività e gratuità delle cariche

Le cariche degli Organi dell'Associazione sono elettive e gratuite, salvo il rimborso delle spese debitamente documentate sostenute in nome e per conto dell'Associazione e/o per l'assolvimento di uno specifico incarico.

Eventuali compensi da corrispondere ai Revisori dei Conti sono determinati dal Consiglio Direttivo.

Articolo 26

Patrimonio

L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento della propria attività da:

- quote associative e contributi dei Soci;
- sovvenzioni e contributi di privati, singoli o associati;
- sovvenzioni e contributi dell'Unione Europea, dello Stato, di istituzioni o di enti pubblici, nazionali o esteri;
- rimborsi derivanti da convenzioni;
- entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali od occasionali;
- donazioni, lasciti e rendite di beni mobili o immobili pervenuti all'Associazione a qualunque titolo;
- ed ogni altra entrata che concorra ad incrementare il patrimonio dell'Associazione.

Il patrimonio sociale è indivisibile.

Articolo 27

Esercizio finanziario

L'esercizio finanziario si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

Il Consiglio Direttivo entro sessanta giorni dalla chiusura dell'esercizio dovrà redigere il bilancio consuntivo e quello preventivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea ordinaria annuale.

Il bilancio consuntivo resta depositato in copia presso la sede dell'Associazione durante i quindici giorni che precedono l'assemblea e finché sia approvato. I Soci possono prenderne visione.

Il bilancio è composto da un rendiconto economico e da un rendiconto finanziario; il rendiconto economico evidenzia analiticamente le uscite e le entrate secondo criteri di cassa, il rendiconto finanziario evidenzia la situazione patrimoniale dell'Associazione elencando distintamente la liquidità, i debiti, i crediti, il valore stimato del magazzino e degli altri beni mobili e immobili di proprietà dell'Associazione.

Dal bilancio consuntivo devono risultare i beni, i contributi e i lasciti eventualmente ricevuti.

E' vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Eventuali avanzi di gestione saranno interamente destinati al perseguimento degli scopi sociali.

Articolo 28

Revisione dello Statuto

Eventuali modifiche del presente Statuto dovranno essere deliberate dall'Assemblea dei Soci con una maggioranza di due terzi dei presenti.

L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà più uno degli associati, in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti.

Le proposte di revisione dello Statuto devono essere espressamente indicate nell'ordine del giorno e non possono, in nessun caso, essere comprese nella voce "varie ed eventuali" ovvero essere oggetto di mozione d'ordine.

Articolo 29

Scioglimento

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea dei Soci con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

In caso di scioglimento dell'Associazione, per qualunque causa, il suo patrimonio verrà obbligatoriamente devoluto, ai sensi della normativa vigente, ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Articolo 30
Disposizioni finali

Per tutto quanto non previsto nel presente Statuto, trovano applicazione le norme stabilite dal Codice Civile e dalla normativa vigente.